



Comprensorio Alpino di Caccia
"C.A. VC1"



COMPENSORIO ALPINO VERCELLI 1

Regolamento attuativo per lo svolgimento dell'attività venatoria riguardante gli Ungulati Ruminanti la Tipica Fauna Alpina e il Cinghiale

(Approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 29/04/2020 Verbale n° 5)

Visto:

Legge 11 febbraio 1992, n° 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

Legge Regionale 19 giugno 2018 n° 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”

Statuto del Comprensorio Alpino Vercelli 1

Piano per l’Organizzazione e Gestione degli Ungulati Ruminanti

Linee guida per la gestione dei bovidi e cervidi selvatici nella Regione Piemonte – All. 1

Linee guida per l’organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e cervidi selvatici nella Regione Piemonte – All. 2

Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della “Tipica Fauna Alpina in Regione Piemonte” – All. 3

Linee guida per la formulazione dei piani di prelievo e per il prelievo della “Tipica Fauna Alpina in Regione Piemonte” – All. 4

Linee guida per la gestione del cinghiale nella Regione Piemonte – All. 5A e B

Premesso che

la Legge Regionale del 19 giugno 2018, n°5 “ Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria” pone in capo al Comprensorio Alpino Vercelli 1 (di seguito denominato **C.A.VC 1**) le funzioni inerenti alla gestione dell’attività venatoria per il perseguimento delle specifiche finalità istitutive di cui all’art.10, comma 6 della legge 157/1992 e che il **C.A.VC 1**, così come stabilito all’**art. 3 commi 1 e 2 dello Statuto**, si assume la “finalità di gestire senza scopo di lucro il territorio agro-silvo-pastorale compreso nell’ambito territoriale del **C.A. VC1** in relazione alla attività di carattere venatorio, promuovendo ed organizzando le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmando gli interventi per il miglioramento degli habitat anche mediante lo svolgimento di attività imprenditoriali e la partecipazione a specifici progetti utili a garantire la salvaguardia dei diritti e degli interessi in materia faunistica, ambientale, venatoria ed agricola nonché di gestire le eventuali zone di addestramento ed allenamento cani e degli altri istituti di protezione se ricompresi nel territorio del **C.A. VC1**” ed in oltre “a tal fine il **C.A. VC1** potrà svolgere tutte le attività previste per la gestione di cui al precedente comma dalle norme vigenti in materia ed in particolare dalla Legge 11 febbraio 1992, n° 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e dalla Legge Regionale 19 giugno 2018 n° 5 “ Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”

considerato che

in osservanza di quanto sopra visto e premesso e di quanto stabilito all'**art. 8 comma O e U dello Statuto il C.A. VC1** lo stesso “può stabilire una ripartizione interna del territorio individuando ai fini di una migliore gestione del patrimonio faunistico, aree di caccia specifica” e ancora che “l’individuazione di tali aree e gli eventuali regolamenti gestionali devono essere maggioranze di cui all'**art.7, comma 8** del medesimo statuto il Regolamento per il prelievo venatorio”; si rende necessaria la predisposizione di un regolamento avente come finalità la disciplina del prelievo venatorio nel territorio del **C.A.VC1** e conseguentemente di tutte le proposte alla Giunta Regionale per l’approvazione” e inoltre “predisporre ed approva con le attività ad esso collegate e da esso derivanti, il **Consiglio Direttivo** determina di assumere il seguente regolamento attuativo per l’esercizio dell’attività venatoria:

INDICE

Capo I : Suddivisione del territorio

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Identificazione dei Distretti
- Art. 3 - Identificazione delle Unità Territoriali di Gestione
- Art. 4 - Abbinamento Distretti/U.T.G.

Capo II : Ammissione alla caccia di selezione nell’ambito territoriale

- Art. 5 - Numero massimo di cacciatori ammissibili nel C.A. VC1
- Art. 6 - Numero massimo di cacciatori ammissibili per ogni U.T.G,
- Art. 7 - Numero massimo di cacciatori ammissibili per ogni Area Sub-Distrettuale
- Art. 8 - Ammissione di cacciatori temporanei
- Art. 9 - Criteri di ammissibilità
- Art. 10 - Partecipazione finanziaria

Capo III: Modalità di accesso ai piani di prelievo e esercizio dell’attività venatoria

- Art. 11 - Piani di prelievo
- Art. 12 - Classi per specie, sesso ed età per il prelievo degli Ungulati Ruminanti
- Art. 13 - Classi per specie, sesso ed età per il prelievo della “Tipica Fauna Alpina”
- Art. 14 - Ripartizione del prelievo venatorio nelle diverse entità territoriali del C.A. VC1
- Art. 15 - Modalità di accesso ai piani di prelievo
- Art. 16 - Assegnazioni dei capi e criteri meritocratici
- Art. 17 - Assegnazione dei capi in esubero
- Art. 18 - Presenza sul luogo di caccia e adempimenti conseguenti al prelievo
- Art. 19 - Definizione di capo sanitario
- Art. 20 - Definizione di capo non conforme
- Art. 21 - Armi, calibri e munizioni ammessi per l’attività venatoria
- Art. 22 - Utilizzo di cani da traccia per la ricerca ed il recupero di eventuali capi feriti.

Capo IV: Attività di monitoraggio/censimento

- Art. 23 - Programmazione delle attività di censimento.
- Art. 24 - Trattamento dei dati derivanti dalle attività di censimento
- Art. 25 - Monitoraggio della popolazione della specie cinghiale
- Art. 26 - Monitoraggio delle specie in esubero

Capo V: Disposizioni di carattere generale

- Art. 27 - Recupero dei palchi dei cervidi:
- Art. 28 - Cacciatori esperti e/o selecontrollori
- Art. 29 - Sorveglianza
- Art. 30 - Richieste di rimborso
- Art. 31 - Divieti e sanzioni

Capo VI. Disposizioni finali

- Disposizioni per l'attività venatoria alla fauna Migratoria
- Attività venatoria alla specie Volpe

Capo I Suddivisione del territorio

Art. 1 - Principi generali

Il territorio di competenza del **C.A. VC1** è suddiviso nel rispetto di quanto stabilito Capo III art. 9 comma 8 e 12 comma 5 della Legge Regionale 19 giugno 2018 n° 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria” e inoltre nel rispetto di quanto definito nel Piano per l'Organizzazione e Gestione degli Ungulati Ruminanti (di seguito denominato **O.G.U.R.**).

Art. 2 - Suddivisione del Territorio e identificazione delle diverse Entità Territoriali

Il territorio di competenza del **C.A.VC1** viene suddiviso in **cinque Distretti** come previsto dall'**O.G.U.R.** vigente al fine di consentire una più puntuale gestione delle risorse faunistiche e ambientali.

Art. 3 - Identificazione delle Unità Territoriali di Gestione

Al fine di realizzare una più incisiva gestione e controllo dell'attività venatoria e una più puntuale attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica sono state individuate **18 Unità Territoriali di Gestione** (di seguito denominate **U.T.G.**):

Alagna, Riva Valdobbia, Mollia, Campertogno, Rassa, Rima San Giuseppe, Pila, Piode, Scopa, Scopello, Boccioleto, Balmuccia-Rossa-Vocca, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Rimella, Sabbia, Varallo, Civiasco, Bassa Valsesia (Cellio, Breia, Quarona, Borgosesia, Postua, Guardabosone e Valduggia) così abbinata ai diversi **Distretti**:

Distretto 1: Alagna, Riva Valdobbia, Mollia, Campertogno, Rassa, Rima San Giuseppe

Distretto 2: Pila-Piode, Scopa, Scopello, Boccioleto, Balmuccia-Rossa-Vocca

Distretto 3: Cervatto, Cravagliana, Fobello, Rimella, Sabbia

Distretto 4: Varallo-Civiasco

Distretto 5: Bassa Valsesia

Art. 4 - Identificazione delle aree sub-distrettuali per le sole specie Cervo e Tipica Fauna Alpina

Al fine di tutelare i ceppi originari delle popolazioni presenti e favorire una più incisiva attività di gestione e controllo dell'attività venatoria, soprattutto in merito alle problematiche legate a scongiurare una pressione venatoria troppo elevata in ambiti ristretti, oltre a consentire una più puntuale attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, sono state individuate delle aree sub-distrettuali accomunate da caratteristiche morfologiche, meteorologiche e altimetriche consimili così definite e abbinata ai diversi distretti:

Distretto 1:

area sub-distrettuale 1/1 Alagna, Riva Valdobbia, Rima San Giuseppe

area sub-distrettuale 2/1 Mollia, Campertogno, Rassa

Distretto 2:

area sub-distrettuale 1/2 Pila-Piode, Scopa, Scopello

area sub-distrettuale 2/2 Boccioleto, Balmuccia-Rossa-Vocca

Distretto 3:

area sub-distrettuale 1/3 Cervatto, Fobello, Rimella

area sub-distrettuale 2/3 Cravagliana, , Sabbia

Per la **T.F.A.** nessuna area sub-distrettuale

Distretto 4:

nessuna area sub-distrettuale

Distretto 5:

nessuna area sub-distrettuale

Capo II

Ammissione dei cacciatori e partecipazione finanziaria

Art. 5 - Numero massimo di cacciatori ammissibili nel C.A. VC1

Il numero massimo dei soci ammissibili per l'intero territorio di competenza del **C.A. VC1** è calcolato sulla base di quanto disposto all'art. 12 della Legge Regionale 19 giugno 2018 n° 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

Per quanto concerne il numero di cacciatori ammissibili all'esercizio dell'attività venatoria alla "**Tipica Fauna Alpina**" il **C.A. VC1** assume come valore di riferimento capi/cacciatori il rapporto di **1/1,3** e comunque, in considerazione dei dati numerici degli ultimi censimenti che evidenziano la necessità di tutelare le popolazioni presenti sul territorio, e nel rispetto di quanto stabilito all'art. 12 comma 5 della Legge Regionale 19 giugno 2018 n° 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", stabilisce che l'accesso a tale attività venatoria è limitato ai soli cacciatori **residenti nella regione Piemonte**.

Art. 6 - Numero massimo di cacciatori ammissibili per ogni U.T.G.

In piena coerenza con quanto disposto all'Art. 5 del presente Capo la capienza massima dei soci ammissibili per U.T.G. sarà di norma calcolata nel rispetto delle medesime regole.

Il C.A. VC1 per la caccia di selezione si riserva in oltre di definire ulteriori restrizioni, sulla base dei dati derivanti dalle attività di censimento ed in particolare il numero dei cacciatori ammessi non potrà superare il numero dei capi disponibili ad eccezione della specie cinghiale.

Art. 7 - Numero massimo di cacciatori ammissibili per ogni Area Sub-Distrettuale

Il C.A. VC1, al fine di tutelare i ceppi originari delle popolazioni presenti, si riserva di limitare l'ammissibilità dei soci che intenderanno svolgere la loro attività venatoria in codeste aree nel rispetto delle medesime regole.

Il C.A. VC1 si riserva in oltre di definire ulteriori restrizioni, sulla base dei dati derivanti dalle attività di censimento ed in particolare il numero dei cacciatori ammessi non potrà superare il numero dei capi disponibili.

Art. 8 - Ammissione di cacciatori temporanei

Il C.A. VC1 si riserva, sulla base delle condizioni definite all'art. 17 quinto capoverso, di ammettere all'esercizio venatorio i cacciatori che ne dovessero fare richiesta nel rispetto dei tempi e delle modalità pubblicate sul sito del Comprensorio.

Art. 9 - Criteri di ammissibilità

1 - Fatto salve le disposizioni Regionali saranno ammessi allo svolgimento dell'attività venatoria nel territorio di competenza del C.A. VC1, fino al completamento del numero massimo ammissibile definito come stabilito all'art.5, tutti i cacciatori che ne faranno domanda nei tempi e nei modi che annualmente saranno pubblicati sul sito del C.A. VC1.

I richiedenti dovranno essere in possesso dei documenti necessari in corso di validità e non dovranno, nei cinque anni precedenti l'istanza di ammissione, aver commesso infrazioni e/o aver subito sanzioni di cui all'art. 30 della Legge 11 febbraio 1992, n° 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e/o al Capo VII artt. 23 e 24 della Legge Regionale 19 giugno 2018 n° 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

2 - Qual'ora le domande di ammissione dovessero superare il limite numerico massimo dei cacciatori ammissibili il C.A.VC1 si riserva di procedere alla ammissione/revisione dei cacciatori ammissibili sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di preferenza:

anzianità di ammissione al C.A. (nel caso di periodi di assenza superiori a due annualità il conteggio viene azzerato)

titoli di proprietà di beni immobili all'interno del territorio di competenza del C.A.VC1 (senza differenza di numero e/o di estensione)

partecipazione ad attività di miglioramento ambientale (previa autorizzazione del C.A.VC1) quale la pulizia e la manutenzione dei sentieri

inoltre per la sola "Tipica Fauna Alpina": essere proprietario di idoneo ausiliare

partecipazione ad attività di miglioramento ambientale (previa autorizzazione del C.A. VC1) quale la pulizia dei "corridoi" per il Gallo Forcello

Art. 10 - Partecipazione finanziaria

L'ammissione alle diverse attività venatorie nel territorio di competenza del **C.A. VC1** è subordinata al versamento delle seguenti quote:

Quota di ammissione per i soci.

Quote relative al prelievo dei capi assegnati

Quote per l'ammissioni dei cacciatori "temporanei"

Quote per l'attività di "accompagnamento"

Tutte le quote dovranno essere inderogabilmente versate nelle modalità e nei tempi definiti dal **C.A. VC1** e pubblicate sul sito dello stesso e, per i soci già ammessi anticipate a mezzo posta elettronica o applicazioni telefoniche e comunque confermate a mezzo lettera.

Per i soci che ne faranno **esplicita richiesta** le comunicazioni potranno essere effettuate esclusivamente a mezzo posta elettronica; in questo caso il cacciatore si obbliga a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento di indirizzo di posta elettronica sollevando il **C.A. VC1** da eventuali mancati recapiti delle comunicazioni.

Capo III

Modalità di accesso ai piani di prelievo e esercizio dell'attività venatoria

Art. 11 - Piani di prelievo

Fatto salvo il calendario venatorio regionale il piano di prelievo annuale verrà redatto, come stabilito al Capo IV art. 13 comma 3 della Legge Regionale 19 giugno 2018 n° 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" e più precisamente il "prelievo della tipica fauna alpina in base a piani numerici di prelievo, basati su censimenti pre-riproduttivi e post-riproduttivi, proposti dai comitati di gestione dei CA e approvati dalla Giunta regionale. Il prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la specie cinghiale, è consentita in base a piani di prelievo basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni di selvatici, proposti dai comitati di gestione dei CA e approvati dalla Giunta regionale".

Art. 12 - Classi per specie, sesso ed età per il prelievo degli Ungulati Ruminanti

Fatto salvo il calendario venatorio regionale le classi per specie, sesso ed età oggetto dei piani di prelievo sono quelle indicate nelle "Linee guida per la gestione dei bovini e cervidi selvatici nella Regione Piemonte – All. 1 art. 6.1", con l'esclusione della specie Daino in quanto non presente nel territorio di competenza del **C.A. VC1**, e più precisamente:

Specie Camoscio:

Classe 0	soggetto di 0 anni	capretto maschio o femmina
Classe I	soggetto di 1 anno	yarling maschio o femmina
Casse II-III	maschio di 2 o più anni	sub adulto e adulto
	femmina di 2 o più anni	sub adulta e adulta

Specie Capriolo:

Classe 0	soggetto di 0 anni	
Classe I	maschio di 2 o più anni	sub adulto e adulto
	femmina di 2 o più anni	sub adulta e adulta

Specie Muflone:

Classe 0	soggetto di 0 anni	agnello maschio o femmina
Classe I	maschio di 1 anno	yarling
Classe II-III	maschio di 2 o più anni	sub adulto e adulto
Classe I-II-III	femmina di 1 o più anni	yarling, sub adulta e adulta

Specie Cervo:

Classe 0	soggetto di 0 anni	piccolo maschio o femmina
Classe I	maschio di 1 anno	fusone
Classe II	maschio di 2-5 anni	sub adulto
Classe III-IV	maschio di 6 o più anni	adulto
Classe I-II-III	femmina di 1 o più anni	sottile e adulta

Art. 13 - Classi per specie, sesso ed età per il prelievo della “Tipica Fauna Alpina”

Fatto salvo il calendario venatorio regionale le classi per specie, sesso ed età oggetto dei piani di prelievo sono quelle indicate nelle “Linee guida per la formulazione dei piani di prelievo e per il prelievo della “Tipica Fauna Alpina in Regione Piemonte” – All. 4”, con l’esclusione della specie Pernice bianca e più precisamente:

Fagiano di monte Maschio

Coturnice Senza differenza di sesso

Art. 14 - Ripartizione del prelievo venatorio nelle diverse entità territoriali del C.A. VC1

La ripartizione del piano di prelievo, redatto per **Distretti**, nelle singole entità territoriali del **C.A. VC1 (U.T.G. e Aree Sub-Distrettuali)** sarà effettuata **esclusivamente** sulla base dei dati numerici derivanti dalle attività di censimento e in base alle percentuali di prelievo stabilite dall’OGUR

Art. 15 - Modalità di accesso ai piani di prelievo

Per le specie Camoscio, Capriolo e Muflone l’accesso ai piani di prelievo sarà consentito esclusivamente per **U.T.G.**.

Il cacciatore dovrà, al momento del pagamento della relativa quota, indicare l’**U.T.G.** nella quale intenderebbe, preferibilmente, svolgere la propria attività venatoria.

L’ammissione all’**U.T.G.** indicata, qualora le richieste superino il numero massimo di cacciatori ammissibili, verrà definita sulla base dei criteri di cui all’art. 9 comma 2 e in subordine, all’art. 16 e comunque non saranno ammessi cacciatori in numero superiore ai capi disponibili.

L’assegnazione dei capi sarà effettuata esclusivamente sulla base dei criteri meritocratici di cui all’art 16 e comunque, qualora i cacciatori ammessi siano in numero superiore ai capi

disponibili, il/i cacciatori ai quali non potrà essere assegnato un capo, potranno optare per la restituzione della quota, previa richiesta entro e non oltre l'inizio della stagione venatoria in corso, oppure fare richiesta in altra **U.T.G.**, a scelta tra quelle indicate dal **C.A. VC1**, con diritto di precedenza di scelta sempre sulla base dei medesimi criteri meritocratici.

Per la specie Cervo l'accesso ai piani di prelievo sarà consentito esclusivamente per Area Sub-Distrettuale.

- Il cacciatore dovrà, al momento del pagamento della relativa quota, indicare l'**Area Sub-Distrettuale** nella quale intenderebbe, preferibilmente, svolgere la propria attività venatoria.
- L'ammissione all' **Area Sub-Distrettuale**, indicata, qualora si raggiunga il numero massimo di cacciatori ammissibili, verrà definita sulla base dei criteri di cui all'art. 10 comma 2 e, a scalare, dell'art. 16 del presente Regolamento e comunque non saranno ammessi cacciatori in numero superiore ai capi disponibili.
- L'assegnazione dei capi sarà effettuata esclusivamente sulla base dei criteri meritocratici di cui all'art. 16 del presente Regolamento e comunque, qualora i cacciatori ammessi siano in numero superiore ai capi disponibili, il/i cacciatori ai quali non potrà essere assegnato un capo, potranno optare per la restituzione della quota, previa richiesta entro e non oltre l'inizio della stagione venatoria in corso, oppure fare richiesta in altra **Area Sub-Distrettuale**, a scelta tra quelle indicate dal **C.A. VC1**, con diritto di precedenza di scelta sempre sulla base dei medesimi criteri meritocratici.

- La caccia alla specie Cervo è aperta anche nella modalità della **“caccia al bramito”** ed **esclusivamente per i capi di sesso maschile di classe IV**
La quantificazione dei capi disponibili per tale modalità sarà definita di anno in anno dal **C.A. VC1** sulla base dei dati numerici derivanti dalle attività di censimento che, comunque, non potranno superare il 30% dei capi di sesso maschile definiti dai piani di prelievo.
Tale attività venatoria potrà essere espletata solo ed esclusivamente nelle **Aree Sub-Distrettuali** che, sempre sulla base dei dati numerici derivanti dalle attività di censimento, saranno identificate dal **C.A. VC1** ad ogni stagione venatoria.
Il **C.A. VC1**, indirizzerà l'attività venatoria del cacciatore nelle diverse **Area Sub-Distrettuali** sulla base della presenza di capi aventi i requisiti richiesti.
Sarà inoltre obbligatorio l'accompagnamento di personale individuato dal **C.A. VC1**, ad insindacabile giudizio dello stesso e in possesso dei requisiti necessari, a cui il cacciatore dovrà obbligatoriamente subordinare la sua attività di prelievo. Il cacciatore ammesso a questa tipologia di attività venatoria si farà obbligatoriamente carico, oltre alla quota relativa al prelievo, della quota relativa all'attività di accompagnamento che sarà fissata dal **C.A. VC1**.

- La scelta di partecipare a tale attività venatoria **inibisce**, per la stagione venatoria in corso, l'assegnazione di ulteriori **capi di sesso maschile di qualsivoglia specie** nel caso il cacciatore acceda a secondi o terzi capi.

- La caccia alla specie Cervo è consentita nelle giornate di **lunedì, giovedì e domenica**.

Per la specie “T.F.A.” l'accesso ai piani di prelievo sarà consentito esclusivamente per Area Sub-Distrettuale.

- Il cacciatore dovrà, al momento del pagamento della relativa quota, indicare l'**Area Sub-Distrettuale** nella quale intenderebbe preferibilmente svolgere la propria attività venatoria.

- L'ammissione all' **Area Sub-Distrettuale**, indicata, qualora si raggiunga il numero massimo di cacciatori ammissibili, verrà definita sulla base dei criteri di cui all'art. 9 comma 2 e, a scalare, dell'art.16 e comunque non saranno ammessi cacciatori in numero superiore al rapporto capi/cacciatori definito all'art. 5 del presente regolamento.
- Il **C.A. VC1**, al fine di tutelare i ceppi originari delle popolazioni presenti, si riserva, qualora si rendesse necessario, di assegnare nominalmente i capi disponibili esclusivamente sulla base dei criteri meritocratici di cui all'art. 16 comma f, g, h. In questo caso, qualora i cacciatori ammessi siano in numero superiore ai capi disponibili, il/i cacciatori ai quali non potrà essere assegnato un capo, potranno optare per la restituzione della quota, previa richiesta entro e non oltre l'inizio della stagione venatoria in corso, oppure fare richiesta in altra **Area Sub-Distrettuale** a scelta tra quelle indicate dal **C.A. VC1**, in cui dovesse verificarsi la presenza di capi in sovrannumero rispetto ai cacciatori con diritto di precedenza di scelta sempre sulla base dei medesimi criteri meritocratici.

Per la specie Cinghiale il C.A. VC1 si pone, come finalità unica, il controllo numerico dei capi presenti sul territorio stabilendo così una situazione di equilibrio nel contesto dell'attività venatoria che permetta di determinare la giusta densità compatibile con le altre popolazioni selvatiche presenti nello stesso e limitando al massimo i danni arrecati e/o arrecabili alle attività produttive agro-silvo-pastorali. L'accesso a tale attività venatoria sarà consentito esclusivamente per Distretto.

Il cacciatore, che intende esercitare in modo esclusivo tale forma di caccia, dovrà, al momento del pagamento della relativa quota nei modi e nei tempi previsti dal **C.A. VC1**, indicare il **Distretto** nel quale intenderebbe, preferibilmente, svolgere la propria attività venatoria in considerazione dei seguenti limiti:

- Qualora tale attività venga esercitata in abbinamento con altra attività (Camoscio, Capriolo, Muflone, Cervo o T.F.A.) dovrà essere obbligatoriamente esercitata nel Distretto ricomprendente l'entità territoriale scelta per queste attività venatorie.
- Il **C.A. VC1**, in base alla necessità, si riserva di armonizzare la pressione venatoria anche a salvaguardia delle altre popolazioni selvatiche e di gestire l'eventuale aumento della specie controllando i danni arrecati e/o arrecabili, indirizzando i cacciatori in **Distretti** diversi da quelli richiesti anche nel corso della stagione venatoria. L'accesso ai **Distretti** verrà definito sulla base dei criteri di cui all'art. 9 comma 2 e in subordine all'art.16
- L'attività venatoria alla specie cinghiale sarà inoltre consentita con le seguenti modalità:
 - alla "cerca" o "all'aspetto"
 - in "caccia di selezione"
 - in "caccia programmata" (battuta - braccata o girata)
- Per l'accesso alla modalità "caccia di selezione" è **fatto obbligo** la presentazione di idonea abilitazione prevista dalla normativa vigente, certificazione dell'arma presso idoneo poligono.
- Il **C.A. VC1** sentire la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli e nel rispetto della normativa vigente, può disporre di periodi di chiusura dell'attività venatoria ove se ne evidenziasse la necessità.

Art. 16 - Assegnazione dei capi e criteri meritocratici

Il **C.A. VC1** comunicherà ad ogni singolo cacciatore la date, l'orario e la sede in cui si terrà la riunione per l'assegnazione dei capi; è fatto obbligo al cacciatore di presenziare personalmente a tale riunione.

Tuttavia, in caso di impossibilità a presenziare, è ammesso l'istituto della delega.

Qualora il cacciatore non sia presente e non si sia avvalso dell'istituto della delega non potrà esercitare alcuna scelta se non tra i capi a disposizione eventualmente rimanenti.

In caso di eventuale sovrannumero dei cacciatori rispetto ai capi disponibili i cacciatori non presenti che non si sono avvalsi dell'istituto della delega saranno esclusi dall'assegnazione e potranno optare per la restituzione della quota, previa richiesta entro e non oltre l'inizio della stagione venatoria in corso, oppure fare richiesta in altra **U.T.G.** o **Area Sub-Distrettuale** a scelta tra quelle indicate dal **C.A. VC1**, in cui dovesse verificarsi la presenza di capi in sovrannumero rispetto ai cacciatori con diritto di precedenza di scelta sempre sulla base dei medesimi criteri meritocratici.

I criteri meritocratici sulla base dei quali verrà effettuata l'assegnazione dei capi sono i seguenti:

Per le specie Camoscio, Capriolo, Cervo, Cinghiale:

- a) Numero di giornate dedicate ai censimenti degli ungulati nelle entità territoriali, **U.T.G.** o **Area Sub-Distrettuale**, di appartenenza qualora previste dai protocolli del **C.A. VC1**;

Per ogni giornata punti 2

- b) Prelievo del capo assegnato nella stagione precedente con le seguenti modalità:

prelievo di capo femmina non allattante	punti 4
prelievo di capo classe 0 – I o sub- adulto	punti 3
prelievo di capo di classe e sesso diverso dai precedenti	punti 1

- c) Nell'eventualità si verificano punteggi pari merito verranno considerati i seguenti ulteriori criteri:

prelievo di capo sanitario nella stagione precedente	punti 1
numero dei prelievi del primo capo nei 5 anni precedenti	punti 1 per capo
numero dei prelievi eccedenti il primo capo per concorrere al completamento del piano di prelievo nei 5 anni precedenti	punti 1 per capo

- d) Nell'eventualità si verificano ancora punteggi pari merito si procederà a sorteggio

- e) L'abbattimento di una femmina di camoscio, di capriolo, di muflone e di cervo allattante, comporta la mancata assegnazione di capi portatori di trofeo nella stagione in corso. La presentazione al centro di controllo di una femmina di camoscio, capriolo, cervo e muflone privata dell'apparato mammario, equivale all'abbattimento di una femmina allattante e non comporta assegnazione di punteggio

Per la specie T.F.A. :

- f) Possesso di ausiliario idoneo; **punti 4**

- g) Numero di giornate dedicate ai censimenti della **T.F.A.** nelle entità territoriali, **U.T.G.** o **Area sub-distrettuale**, di appartenenza qual'ora previste nei protocolli del **C.A. VC1**
Per ogni giornata punti 2

h) Prelievo del capo assegnato nella stagione precedente **per ogni capo punti 2**

Nell'eventualità si verificano punteggi pari merito verranno considerati i seguenti ulteriori criteri:

prelievo di capi nei 5 anni precedenti **punti 1 per capo**

Nell'eventualità si verificano ancora punteggi pari merito si procederà a sorteggio

Art. 17 - Assegnazione dei capi in esubero

Qualora nei piani di prelievo si rendessero disponibili capi in esubero rispetto ai cacciatori ammessi all'attività venatoria sarà possibile assegnare, ai cacciatori che ne faranno richiesta e a seguito del pagamento delle relative quote, ulteriori capi **oltre al primo** con le seguenti limitazioni:

- per le specie, Camoscio Capriolo e Muflone massimo due capi fino al completamento del piano di prelievo dell'entità territoriale di appartenenza; non saranno assegnati capi in esubero in altre entità territoriali. Tuttavia, a partire dal 15 novembre e al fine di garantire il completamento dei piani di prelievo, ad esclusiva discrezione del **C.A. VC1** sarà possibile accedere all'assegnazione di secondi/terzi capi disponibili nelle altre entità territoriali, contenendo le assegnazioni, per quanto possibile, all'ambito Distrettuale di appartenenza del cacciatore. I cacciatori assegnatari di primi capi della specie Cervo, al fine di tutelare i cacciatori che eserciteranno in via esclusiva la caccia alle specie Camoscio Capriolo e Muflone, vedranno limitata tale possibilità ad un solo capo.
- per la specie Cervo **massimo 1 capo**; fino al completamento del piano di prelievo dell'entità territoriale di appartenenza; non saranno assegnati capi in esubero in altre entità territoriali. Tuttavia, a partire dal 15 novembre e al fine di garantire il completamento dei piani di prelievo, ad esclusiva discrezione del **C.A. VC1** sarà possibile accedere all'assegnazione di secondi/terzi capi disponibili nelle altre entità territoriali, contenendo le assegnazioni, per quanto possibile, all'ambito Distrettuale di appartenenza del cacciatore. I cacciatori assegnatari di primi capi delle specie Camoscio, Capriolo e Muflone, al fine di tutelare i cacciatori che eserciteranno **in via esclusiva** la caccia alla specie Cervo, potranno richiederne l'assegnazione solo dopo il 1 novembre.
- Nel caso si verificassero più richieste di assegnazione di secondo capo formulate nella stessa giornata l'assegnazione sarà attribuita nel rispetto dei criteri meritocratici di cui all'art. 9 comma 2 e, a scalare, dell'art.16
- Sarà possibile, fatti salvi i criteri stabiliti ai paragrafi precedenti, assegnare, ai cacciatori che ne faranno richiesta, il secondo capo non appena assegnati i primi capi, e definiti gli esuberi, previo il versamento della relativa quota. Il mancato prelievo del capo, o qualsivoglia altro impedimento al prelievo stesso, non dà diritto al rimborso della quota versata.
- Qualora, alla data del 20 novembre, risultassero capi in esubero non oggetto di richiesta di assegnazione il **C.A. VC1** si riserva, al fine di garantire il completamento dei piani di prelievo e a propria esclusiva discrezione, di ammettere all'esercizio venatorio sul proprio

territorio cacciatori “temporanei” che eserciteranno l’attività venatoria con l’obbligo di accompagnamento di persona di fiducia del **C.A. VC1**, individuata a insindacabile giudizio dello stesso e in possesso dei requisiti necessari, a cui il cacciatore dovrà obbligatoriamente subordinare la sua attività di prelievo. Il cacciatore ammesso a questa tipologia di attività venatoria si farà obbligatoriamente carico, oltre alla quota relativa al prelievo, della quota relativa all’attività di accompagnamento che sarà fissata dal **C.A. VC1**.

Art. 18 - Presenza sul luogo di caccia e adempimenti conseguenti al prelievo

- a) Nel territorio di competenza del **C.A. VC1** è fatto divieto esercitare l’attività venatoria in tempi, modi e entità territoriali diversi da quelli ai quali il cacciatore è stato ammesso e in contrasto con le normative vigenti e con il presente Regolamento
- b) Il cacciatore ammesso al prelievo venatorio dovrà obbligatoriamente, per ogni giornata, annotare le uscite sull’apposito tesserino fornito dal **C.A. VC1** avendo inoltre cura di compilare, in stampatello, gli appositi tagliandi in tutte le loro parti; inoltre, prima dell’inizio dell’attività venatoria, dovrà obbligatoriamente “imbucare” la parte amovibile del tagliando nelle apposite cassette presenti in ogni **U.T.G.**. Per le attività venatorie da esercitarsi nei **Distretti** o nelle **Aree Sub-Distrettuali** i cacciatori ammessi “imbucheranno” i tagliandi nella cassetta dell’ **U.T.G.**, ricompresa nell’entità territoriale, in cui inizieranno la giornata di caccia.
- c) Segnare la giornata di caccia sul tesserino regionale, specificando in caso di doppio **C.A. VC1** la sigla del Comprensorio in cui si intende cacciare o entrambe in caso di sconfinamento;
- d) Segnare la giornata di caccia sulla scheda autorizzativa per gli ungulati;
- e) Tutti i cacciatori sono tenuti a verificare presso le apposite cassette dove si imbucano i tagliandi delle uscite giornaliere, le comunicazioni del **C.A. VC1** relative alla chiusura dell’attività venatoria per le diverse specie e classi
- f) Immediatamente dopo il prelievo del capo assegnato, a recupero avvenuto, il cacciatore dovrà compilare integralmente e obbligatoriamente il tesserino regionale, il tesserino del **C.A. VC1** e la scheda autorizzativa avendo inoltre obbligo e cura, come disposto dalla normativa regionale, di apporre in modo inamovibile la fascetta avuta in consegna dal **C.A. VC1** al momento dell’assegnazione del capo, dopo averne opportunamente rimosso le parti attestanti la data del prelievo, al garretto del capo prelevato al fine di attestarne la liceità del prelievo e l’autorizzazione del cacciatore alla detenzione e trasporto dello stesso. Il mancato rispetto di tali obblighi, in caso di controllo, sarà causa di procedura di infrazione e sanzionato come previsto dalle normative vigenti.
- g) La scheda autorizzativa e la fascetta consegnate al cacciatore dal **C.A. VC1** al momento dell’assegnazione del capo sono strettamente personali e non cedibili; in caso di smarrimento il cacciatore dovrà presentare regolare denuncia all’autorità giudiziaria con l’obbligo di trasmetterne copia al **C.A. VC1**. e perderà il diritto di prelievo.
- h) Qualora, al termine della stagione venatoria, il cacciatore non sia riuscito a prelevare il capo a lui assegnato ha l’obbligo di restituire, al **C.A. VC1**, la scheda autorizzativa completa della fascetta nei temi e nei modi stabiliti per la restituzione della documentazione relativa all’autorizzazione all’attività venatoria. La mancata restituzione di tale documentazione comporterà l’attivazione di una procedura sanzionatoria come stabilito al **comma f) del presente articolo**
- i) I capi prelevati dovranno essere obbligatoriamente portati, a cura esclusiva del cacciatore autorizzato al prelievo e completamente eviscerati, al Centro di Controllo per il rilevamento dei dati biometrici, la verifica della conformità del capo prelevato rispetto a quello autorizzato e la redazione del Verbale di abbattimento che dovrà essere obbligatoriamente controfirmato dal Veterinario addetto alla verifica e dal Cacciatore. Tuttavia, qualora si evidenziassero difformità di interpretazione, il Cacciatore potrà firmare con riserva evidenziandone le motivazioni nei

modi e nei termini stabiliti all'art.19. Nel caso in cui il cacciatore, per motivi di comprovata impossibilità, non potesse raggiungere il Centro di Controllo nell'orario di apertura dello stesso dovrà obbligatoriamente e tempestivamente comunicare al **C.A.VC1**, utilizzando i numeri telefonici messi a disposizione dallo stesso, la situazione di impedimento; il **C.A. VC1** indicherà al cacciatore le modalità di accesso al Centro di Controllo per la compilazione del Verbale di abbattimento.

j) La localizzazione e gli orari di apertura dei Centri di Controllo sarà definita dal **C.A. VC1** sulla base delle esigenze organizzative che si evidenzieranno per il miglioramento della gestione complessiva dell'ente dandone comunicazione ai cacciatori prima dell'inizio di ogni stagione venatoria.

k) I capi della specie Cervo dovranno obbligatoriamente essere portati al Centro di Controllo istituito presso la sede del **C.A. VC1**.

l) Per la specie Cinghiale l'obbligo di presentazione del capo ai Centri di Controllo si riterrà assolta con la consegna agli stessi, da parte del cacciatore che ne ha effettuato il prelievo, dell'apposita scheda predisposta dal **C.A. VC1** e dei reperti organici richiesti. In caso di controllo, verificata la non ottemperanza a tale disposizione, il cacciatore sarà sanzionato come previsto dalla normativa vigente.

Art. 19 – Definizione di capo sanitario

Fatto salvo che, durante l'attività venatoria e qualora si presenti l'opportunità, il prelievo dei capi dovrà essere prioritariamente indirizzato nei confronti dei soggetti traumatizzati e/o defedati, qualunque ne sia la classe d'età ed il sesso, come capo sanitario si intende un animale della stessa specie del capo assegnato che presenti almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) segni di malattia, lesioni o ferite pregresse (escluse quelle di giornata) denunciate dal cacciatore al momento della presentazione del capo presso il centro di controllo e di cui ne sia accertata l'esistenza e la rilevabilità a distanza da parte del tecnico addetto al controllo.
- b) Peso inferiore del 35% rispetto al peso medio della corrispondente classe e sesso. Il peso medio verrà desunto dai dati biometrici riportati nel **OGUR** (ex PPGU) e sono espressi in peso completamente eviscerato.
- c) Con il palco ancora in velluto ad esclusione della classe maschio fusone per cervo fino al 31 ottobre.

Il prelievo di un capo sanitario comporta, nel caso si rendesse necessaria la sua distruzione per motivi sanitari e quindi l'impossibilità del suo utilizzo per scopi alimentari, l'assegnazione di un capo con le medesime caratteristiche esentando il cacciatore dal pagamento della relativa quota; qualora non fossero disponibili capi con simili caratteristiche il cacciatore potrà optare o per l'assegnazione nella stagione venatoria successiva o, se disponibile, di un capo di specie, classe e sesso diverso da quello dichiarato sanitario.

Non è considerato "sanitario" l'abbattimento di un capo con corna o palchi rotti, né un esemplare con caratteri sessuali dell'altro sesso.

Il prelievo di un capo sanitario **comporta l'assegnazione di punteggio come definito al comma c) dell'art. 16.**

Art. 20 – Definizione di capo non conforme

Fatte salve le caratteristiche che definiscono il “capo sanitario” sarà considerato non conforme il prelievo di un capo con caratteristiche di specie, classe e sesso diverse da quelle indicate sulla scheda autorizzativa.

Il prelievo verrà sanzionato ai sensi delle disposizioni regionali vigenti ed inoltre comporterà l'esclusione, ai sensi della D.G.R. n.94-3804 del 27.04.2012, dal prelievo selettivo di altri ungulati per l'anno in corso e la penalizzazione nel diritto di scelta del capo per la stagione successiva.

Eventuali contestazioni rispetto alle valutazioni del tecnico sulla non-conformità del capo devono essere segnalate per iscritto entro 3 giorni al Presidente del **C.A. VC1**.

In tal caso il capo sarà trattenuto in custodia, in apposita cella frigorifera per evitarne il decadimento fino alla risoluzione della controversia.

Il ricorso sarà risolto, entro 15 giorni, da una commissione composta da un rappresentante del **C.A. VC1**, da un rappresentante della **Provincia** competente per territorio e da un rappresentante della **Regione**; l'esito sarà comunicato al cacciatore interessato al termine della seduta e sarà inappellabile.

Art. 21 – Armi, calibri e munizioni ammessi per l'attività venatoria

Premesso che l'utilizzo di armi con canna ad anima rigata è consentito solo a coloro che hanno frequentato con profitto il corso di preparazione per la caccia di selezione agli ungulati, fatta eccezione per i cacciatori che hanno conseguito l'abilitazione venatoria in zona alpi prima del 1996 e per i quali non necessita la partecipazione al corso, i calibri ammessi sono i seguenti:

- a) Calibro non inferiore ai mm. 7 (cal.270 compreso) per la specie Cervo;
- b) Calibro non inferiore ai mm. 6 con bossolo di altezza non inferiore ai 40mm per la specie camoscio, capriolo, muflone.
- c) Calibro non inferiore ai mm. 7 (cal.270 compreso) per il prelievo selettivo alla specie cinghiale;
- d) Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'art.13 della L.157/92.

Art. 22 – Utilizzo di cani da traccia per la ricerca ed il recupero di eventuali capi feriti.

E' fatto obbligo al cacciatore il recupero del capo ferito al fine di evitargli inutili sofferenze e, andando incontro a morte certa, arrecare danno alle popolazioni selvatiche esistenti sul territorio. Ogni cacciatore dovrà obbligatoriamente controllare l'esito del tiro recandosi sul luogo in cui si trovava il capo verificando, anche nelle vicinanze, l'eventuale presenza di tracce ematiche che possano avvalorare il ferimento provvedendo scrupolosamente alla sua ricerca. Qualora tale ricerca non dovesse avere esito positivo il cacciatore è obbligato a segnalare, **tempestivamente**, il fatto al **C.A. VC 1** od al **Servizio Vigilanza della Provincia** al fine del recupero con il cane da traccia. Per tale scopo possono essere autorizzati/utilizzati esclusivamente i conduttori specializzati e cani iscritti nella Graduatoria Regionale, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.51-13329 del 15.02.2010. Tali operazioni di recupero possono essere effettuate anche fuori dagli orari e dal periodo previsto per la caccia ed in giornate di silenzio venatorio. Qualora la ricerca dovesse risultare infruttuosa, il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento, purché abbia comunicato il fatto tempestivamente. Il **C.A. VC 1** redigerà, e metterà a disposizione dei

cacciatori, un elenco dei conduttori specializzati, compresi tra i soci del comprensorio stesso che potranno assolvere al compito di recupero dei capi feriti.

La ricerca e il recupero dell'animale ferito sono elementi fondamentali per una corretta gestione venatoria e sono da ritenere un **dovere etico** del cacciatore.

Capo IV **Attività di monitoraggio/censimento**

Art. 23 – Programmazione delle attività di censimento

La programmazione e lo svolgimento delle attività di censimento saranno definite nel pieno rispetto dell'art.4 delle "Linee guida per la gestione dei bovidi e cervidi selvatici nella Regione Piemonte – All. 1"

Il **C.A. VC1**, di concerto con i Rappresentanti delle **U.T.G.**, ad ogni stagione, definirà e/o confermerà e/o rivedrà gli elaborati cartografici e documentali relativi alle operazioni di censimento sulla base di eventuali intervenute modifiche normative e/o delle evidenze risultanti dalle attività di censimento delle stagioni precedenti; inoltre definirà, sempre di concerto con i Rappresentanti di **U.T.G.**; la composizione (nel numero massimo di 2/3 componenti) delle squadre di cacciatori che si renderanno disponibili per l'attività di censimento e l'assegnazione dei relativi percorsi.

Le operazioni relative alle attività di censimento saranno **obbligatoriamente** solte nelle entità territoriali di appartenenza del cacciatore.

Il **C.A. VC1** si riserva di indirizzare i cacciatori, a suo insindacabile giudizio, su percorsi che dovessero necessitare di copertura anche fuori dall'entità territoriale di appartenenza.

Le attività di censimento verranno effettuate sotto il controllo dei Rappresentanti di **U.T.G.** o, per le **Aree Sub-Distrettuali**, direttamente del **C.A. VC1**, o di loro delegati, che avranno il compito di:

raccogliere anticipatamente le adesioni dei cacciatori alle operazioni di censimento

consegnare ai partecipanti le schede di rilevazione curandone anche il ritiro

raccogliere, nell'apposito modulo, le firme attestanti il ritiro e la riconsegna delle schede con l'indicazione dell'orario

consegnare l'intera documentazione presso gli uffici del **C.A. VC1**, nei tempi e nei modi stabiliti, verificandone la completezza dei dati inseriti.

Art. 24 - Trattamento dei dati derivanti dalle attività di censimento

Il **C.A. VC1** si riserva, nel caso di schede che dovessero contenere dati in netta controtendenza con la media dovuti a possibili errori sia formali che sostanziali, di ripetere, nel più breve tempo possibile, le operazioni di censimento avvalendosi anche di cacciatori/operatori diversi da quelli firmatari della scheda; **se tali errori dovessero essere confermati la scheda verrà annullata e nessun punteggio assegnato.**

Ad esclusiva cura del **C.A. VC1**, per fini statistici e gestionali, verranno redatti documenti di sintesi riportanti i dati numerici derivanti dalle operazioni di censimento suddivisi per **U.T.G.** e/o **Area Sub-Distrettuale**

Art. 25 - Monitoraggio della popolazione della specie cinghiale

Il C.A. VC1 si riserva di porre in essere protocolli per il monitoraggio della popolazione della specie cinghiale al fine di predisporre piani di prelievo e contenimento numerico di tale specie derivanti da dati oggettivi.

Art. 26 - Monitoraggio dei “specie in esubero”

Al fine di valutare l’impatto dell’aumento della presenza di specie in esubero, sulle popolazioni selvatiche esistenti, con particolare attenzione alle classi 0, il CA VC 1 si riserva di porre in atto, con le modalità più opportune e avvalendosi della collaborazione dei cacciatori e quanti intenderanno rendersi disponibili, operazioni di censimento mirate da realizzarsi durante l’intero anno.

Inoltre, con la collaborazione di tutte le associazioni rappresentate nel Comitato di Gestione e in particolare avvalendosi della collaborazione degli allevatori che svolgono la loro attività sul territorio, porrà in atto un sistema rilevamento e raccolta dati al fine di monitorare e documentare la presenza del lupo e i suoi effetti sulle popolazioni selvatiche e/o domestiche.

Capo V

Disposizioni di carattere generale

Art. 27 - Recupero dei palchi dei cervidi:

I palchi dei cervidi ritrovati sul territorio devono obbligatoriamente essere consegnati al C.A. VC1 che si riserva la facoltà di autorizzarne la detenzione.

Art. 28 – Cacciatori esperti e/o selecontrollori

Il C.A. VC1 potrà avvalersi della collaborazione dei “cacciatori esperti e/o selecontrollori e/o personale appositamente formato per tutte le attività attinenti l’esercizio venatorio con particolare riguardo alle operazioni di monitoraggio, censimento e contenimento numerico delle diverse specie.

Art. 29 – Sorveglianza

Il CA VC 1 oltre a personale di vigilanza proprio, potrà avvalersi della collaborazione di GGVV. Il CA VC 1 si riserva inoltre di utilizzare strumenti tecnologicamente avanzati, anche in collaborazioni con gli enti territoriali.

Art. 30 – Richieste di rimborso delle quote per il prelievo selettivo

Fatto salvo quanto stabilito all’art. 15 il cacciatore che, per gravi e comprovati motivi di salute o inderogabili e comprovati motivi di lavoro, fosse impossibilitato all’esercizio dell’attività venatoria può chiedere il rimborso della quota relativa al prelievo dei capi assegnati, presentando idonea richiesta scritta completa dei documenti comprovanti la motivazioni entro la data di apertura della caccia. Il cacciatore dovrà, **obbligatoriamente**, riconsegnare al C.A. VC1 la scheda autorizzativa e la fascetta collegata.

Non verrà comunque rimborsata la quota associativa.

Art. 31 – Divieti e sanzioni

E' in vigore quanto disposto al Capo VII artt. 23 e 24 della Legge Regionale 19 giugno 2018 n° 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”,

Capo VI Disposizioni finali

Disposizioni per l'attività venatoria alla fauna Migratoria

L'attività venatoria alla fauna migratoria esercitata con il cane da ferma, al fine di tutelare le popolazioni selvatiche di **T.F.A.**, è consentita unicamente fino al limite altimetrico di 1200 m.s.l.m.. Inoltre , tale attività è limitata:

- per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria per qualsivoglia altra specie al Distretto ricomprendente le entità territoriali di appartenenza
- per i cacciatori che esercitano tale attività venatoria in via esclusiva nel Distretto di residenza
- i cacciatori non residenti nel territorio del **C.A. VC1** che esercitano tale attività venatoria in via esclusiva dovranno obbligatoriamente scegliere il distretto in cui intendono esercitare la loro attività. Il **C.A. VC1** si riserva, in base alla necessità di armonizzare la pressione venatoria anche a salvaguardia altre popolazioni selvatiche, di indirizzare la presenza dei cacciatori in **Distretti** diversi da quelli richiesti

Attività venatoria alla specie Volpe

Fatte salve le disposizioni vigenti tale attività venatoria con le seguenti modalità:

- Per ogni capo prelevato il cacciatore dovrà darne comunicazione agli uffici del **C.A. VC1** indicando il sesso e registrarne il prelievo sul tesserino Regionale e del **C.A. VC1**
- Il cacciatore al quale non fosse stato assegnato un ungulato (compreso cinghiale), potrà esercitare la caccia alla volpe, solo con fucile ad anima liscia.
- La specie potrà essere inoltre prelevata anche con l'uso del fucile con canna ad anima rigata previo richiesta di autorizzazione (su apposito modulo) al C.A.VC1. L'autorizzazione verrà rilasciata nominativamente e con valenza giornaliera.
- su base volontaria si richiede di portare ai centri di controllo l'esemplare abbattuto per essere inviato all'I.Z.S.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Ogni infrazione al presente regolamento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni particolari del Calendario Venatorio Regionale.

Tutti i cacciatori sono invitati a collaborare con i tecnici dei Centri di controllo e con eventuali Medici Veterinari delle A.S.L. competenti sul territorio, in caso di richiesta da parte di questi ultimi di poter prelevare parti ed organi ai capi abbattuti.

Il cacciatore a cui è stato assegnato un capo deve ritirare la scheda autorizzativa prima dell'inizio della caccia, chi non lo farà verrà considerato come rinunciataro senza avere accesso al rimborso della quota.

Il presente regolamento sarà ritenuto visto e accettato al momento del ritiro dei documenti autorizzativi all'esercizio dell'attività venatoria nel CA VC1.



Il Presidente del Comprensorio Alpino Vercelli 1
Sig. Ugo Casaccia